

COMUNE DI BARZANA

I.C.P. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'imposta è dovuta da chiunque effettui pubblicità tramite, a titolo esemplificativo: insegne, fregi, cartelli, targhe, standardi, striscioni, teli su ponteggi, tende solari, ombrelloni, globi fac-simili o altri mezzi similari, proiezioni luminose o cinematografiche, veicoli pubblicitari, veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, aeromobili, apparecchi sonori, monitor. Presupposto dell'imposta sulla pubblicità è la diffusione del messaggio pubblicitario in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, nell'esercizio di un'attività economica. L'oggetto del tributo è la disponibilità del mezzo pubblicitario.

L'installazione del mezzo pubblicitario è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, che deve essere richiesta all'ufficio tecnico comunale del Comune di Barzana.

La pubblicità effettuata in assenza dell'autorizzazione è ABUSIVA e come tale sanzionata ai sensi di legge.

Come viene calcolata - L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di metro quadrato, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si applica qualora la superficie di riferimento risulti inferiore ai 300 centimetri quadrati.

Nella dichiarazione vanno indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

L'ICP è un'imposta in autoliquidazione il cui calcolo è a cura dei contribuenti che devono provvedere al pagamento del tributo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo proroghe, indipendentemente dal ricevimento dell'avviso. I versamenti vanno eseguiti con la causale - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' I.C.P. anno - tramite bonifico bancario, sul conto presso Poste Italiane Spa con codice IBAN IT85 N076 0111 1000 0104 5207 584

Per le forme **pubblicitarie temporanee**, cioè di **durata non superiore ai 3 mesi**, l'imposta è commisurata al periodo di esposizione.

Per le forme **pubblicitarie permanenti**, cioè di **durata superiore ai 3 mesi**, l'imposta è dovuta per l'anno solare di riferimento.

PUBBLICITA' TEMPORANEA - Il pagamento della pubblicità temporanea deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità stessa. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

PUBBLICITA' PERMANENTE - Per le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente (durata autorizzativa tre mesi o più, ovvero insegne di esercizio), il termine periodico di versamento dell'imposta scade il 31 gennaio di ogni anno ed il relativo importo è corrisposto in autoliquidazione dal contribuente.

Insegne di esercizio - Se la superficie complessiva delle sole insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività che è oggetto della comunicazione (art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507/93).

Se la superficie complessiva è superiore ai 5 metri quadrati, l'imposta va calcolata sull'intera superficie delle insegne esposte (art 2 - bis, comma 5, Legge n. 75/2002).

Veicoli -Gli automezzi di società di autotrasporti regolarmente iscritte all'albo di categoria non devono pagare l'imposta per esporre scritte che trasmettano l'identità dell'azienda, ovvero, non è dovuta l'imposta per l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo dell'impresa e di eventuali recapiti telefonici, fax, posta elettronica, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Qualora invece la scritta diffondesse anche un messaggio pubblicitario, all'automezzo si applicherebbe la tariffa dovuta per la pubblicità per conto proprio. In questo caso il calcolo sarebbe basato sulla portata netta del veicolo, a seconda di una capacità inferiore o superiore a 3000 Kg.

Nel caso di spedizione per conto terzi, effettuata sia da piccoli trasportatori su veicoli integralmente di loro proprietà che da imprese dedite in modo strumentale al trasporto delle merci, si parla di un trasporto per conto proprio. Pertanto l'esenzione si applica solo a scritte riferite al titolare o alla ditta cui è intestato l'automezzo e non, invece, a chi commissiona il trasporto. Lo stesso principio vale quando si fa uso di rimorchi, container e simili. Gli automezzi delle Società esercenti altre forme di attività commerciale o di produzione di beni e servizi non beneficiano di alcuna esenzione.

E' possibile richiedere il subentro nella disponibilità di un mezzo pubblicitario, già autorizzato, mantenendo invariate la posizione, la tipologia, le dimensioni e il messaggio pubblicitario.

La denuncia di cessazione della pubblicità permanente deve essere presentata entro il 31 gennaio

Per informazioni: tributi@comune.barzana.bg.it - tel. Ufficio tributi 035 5788503.

ESENZIONI

1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
3. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
10. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (se la loro superficie complessiva va oltre ai 5 mq pagano tutte . Art.17 comma 1 bis del D.Lgs.507/1993, art.2 bis del D.L.13/2002 convert. con modif. dalla L.75/2002, Circolare Dipart.Politiche Fiscali n.3 del 03/05/2002).

Insegna d'esercizio – definizione

(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. bPuò essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell'art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale.

Possono definirsi “insegne di esercizio” le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.

Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell'attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell'attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell'attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili).